CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 219 DEL 01/09/2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PRECETTO SU SENTENZA N. 2351/2026 RG N. 16012/2024 GDP DI LECCE GIUDIZIO PROMOSSO DA S.E. C/ COMUNE DI LECCE (ART. 194 C.1, LETT. A) TUEL 267/2000)

Istruttoria su proposta del Dirigente del SETTORE 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici - UFFICIO CONTENZIOSO Daniela Bernardini

Premesso che:

- **CON** ricorso innanzi al GDP di Lecce RG n. 16012/2024 la sig.ra S.E. rappresentata e difesa dall'avv. F.T. proponeva opposizione avverso il verbale VX 1542/24 elevato dal Corpo di Polizia Locale di Lecce**,** per la violazione di cui all'art. 142 co. 8 CdS, eccependo la mancanza di omologazione della strumentazione di rilevamento della velocità.
- Il verbale opposto dalla ricorrente, afferiva la violazione di cui sopra, poiché il giorno 16/102024 in SC 243 al KM. 3+500 Direzione Brindisi alla guida dell'autoveicolo tg.XXX percorrendo detto tratto di strada superava il limite di velocità 90 km/ora , rilevato dall'apparecchiatura PROJECT AUTOMATION k53800 SPEED Matr.PASPEDDN22023010503, con applicazione della sanzione amm.va nonché la decurtazione di punti tre dalla patente di guida.
- Si costituiva il Comando di Polizia Municipale , per il tramite del Dirigente e del funzionario delegato con memoria difensiva depositata per l'udienza del 21/04/2026 innanzi al Giudice di Pace di Lecce.
- CON sentenza n. 2351/2026/2026 RG N. 16012/2024 notificata a questa A.C. dal legale della ricorrente avv. F.T. in data 23/04/2026 prot. n. 75139/2026 il Giudice, accoglieva l'opposizione come specificato nella parte motiva della sentenza…"… *cass. Civ. Sez. VI 17/03/2022 N. 8694 ha statuito che spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione (non approvazione in alternativa) e della periodica taratura dello strumento ...ordinanza Corte di Cassazione, seconda Sez. Civile 18/04/2024 n. 10505. In assenza di prova incombente sull'ente resistente – essendo esso attore sostanziale nel presente giudizio e la cui corretta attività non può presumenrsi iure et dei iure o iuris tantum, ma neppure ricorrendo a presunzioni semplici – non vi è certezza della legittimità del relativo procedimento"* - annullava il verbale impugnato e condannava il Comune di Lecce al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio liquidate in € 300,00= per compensi difensivi ed € 43,00= esborsi oltre accessori di legge.
 - In data 27/08/2026 prot. n. 153980/2026 l'avv. F.T. difensore della sig.ra S.E. notificava a questa A.C. atto di precetto sulle somme riportate in sentenza **p**er l'importo complessivo pari ad € 571,63=;
 - **Alla luce di quanto sopra esposto**, di seguito viene riportato il dettaglio della suddetta somma da riconoscersi come DFB da liquidarsi in favore della ricorrente S.E :

€ 300,00	Spese legali liquidate in sentenza
€ 45,00	Rimborso forfettario 15% ex art. 13

€ 13,80	Cassa Avvocati 4%
€ 43,00	Spese esenti
€ 142,00	Compensi precetto
€ 21,30	Rimborso forfettario 15% ex art. 13
€ 6,53	Cap 4%
€ 571,63	**TOTALE**

PERTANTO stante l'esecutività del precetto su sentenza n. 2351/2026 RG N. 16012/2024 pronunciata dal GDP di Lecce nel giudizio proposto da **S.E.** C/ Comune di Lecce si deve procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, per la suddetta somma come innanzi dettagliata;

VISTO l'art. 194 del TUEL il quale prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, OVVERO di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai princìpi giuscontabili, derivanti , nella fattispecie, da sentenza esecutiva riconducibile alla lettera a);

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

–della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

–della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

–della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
RILEVATO che i debiti derivanti da titoli con efficacia esecutiva di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;
CONSIDERATA, la natura propria dei suddetti debiti che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone "ex se", in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.
CONSIDERATO che la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL 267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;
PRECISATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna;

VISTO IL Parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Campania /166/2021/PAR in Camera di Consiglio del 09/06/2021

ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI ESPOSTE il Comune di Lecce deve procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio della somma pari a complessivi **€ 571,63= ==** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000;
Viste le seguenti deliberazioni:

- Di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- Di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- Di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'istruttoria che precede e gli allegati indicati facenti parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento
VISTO il parere della Commissione Consiliare in data _____
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti: _____

D E L I B E R A

RICONOSCERE ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs 267/2000 la legittimità del Debito Fuori Bilancio di cui in premessa per l'importo di **€ 571,63==** riveniente da precetto su sentenza n. 2351/2026 RG N. 16012/2024 pronunciata dal GDP di Lecce nel giudizio proposto da **S.E.** C/ COMUNE DI LECCE ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000;

PRENOTARE la somma **di € 571,63= = q**uale Debito Fuori Bilancio, sul capitolo 01111.10.3527027 del bilancio 2026 – Oneri da contenzioso – riconoscimento D.F.B. **-** da liquidarsi in favore di parte ricorrente sig.ra **S.E.**
DEMANDARE al Dirigente del Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del Debito Fuori Bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento, in favore di parte ricorrente .

DISPORRE la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti , ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002 e agli organi di Controllo.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.